

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER
DEHORS STAGIONALI E/O CONTINUATIVI

Deliberazione C.C. n 61 del 07/06/2007

INDICE

Art. 1: Oggetto, Definizioni , Tipologie

Art. 2: Criteri di regolamentazione generale per collocazione di dehors

Art. 3 Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors

Art. 4 Pubblicità su elementi componenti i dehors e tende

Art. 5 Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del dehor

Art. 6 Danni arrecati al suolo pubblico od a proprietà private dagli elementi del dehor

Art. 7 Manutenzione degli elementi dei dehors

Art. 8 Proroga e rinnovo delle concessioni

Art. 9 Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i dehors

Art. 10 Attività'

Art. 11 Orario

Art. 12 Sanzioni

Art. 13 Disposizioni di rinvio

Art. 14 Disposizioni finali e transitorie

ART. 1 OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato assoggettata ad uso pubblico) per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per la somministrazione.

2. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione con le distinzioni di cui ai successivi commi.

3. Per dehors stagionale si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

4. Per dehors continuativo si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

5. La composizione dei dehor è classificata come di seguito indicato:

- tavoli e sedie;
- pedane;
- elementi di delimitazione;
- ombrelloni;
- tende a sbraccio;
- coperture su disegno, gazebo e pegola;
- coperture a doppia falda o a falde multiple;

6. Gli elementi individuati al comma 5 ai punti 4, 5, 6, 7 del presente articolo sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.

7. Le schede tecniche dei dehors in relazione alla composizione degli stessi sono di seguito elencate:

TAVOLI E SEDIE

Definizione-finalita'

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto.

Occupazione

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata da fioriere o da apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

PEDANE

Definizione

L'oggetto riguarda materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane). Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

Forma, materiali e colori

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

Occupazione

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

Divieti

Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione.

Sicurezza

Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Definizione-finalita'

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

Tipologie previste

- fioriere
- recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Dimensioni

Altezza massima delle fioriere, comprensiva delle essenze a dimora, (H_{max,f}):

Le fioriere poste a delimitazione delle aree oggetto di occupazione dovranno avere altezza massima H_{max,f} £ mt. 1,20

Recinzioni

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minimo 40% della superficie complessiva).

Le recinzioni devono avere altezza massima di mt. 1,20.

Paraventi

I paraventi devono avere altezza massima di mt. 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di 110 cm) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni.

Forma, materiali e colori

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

Le fioriere devono adottare forme e materiali tradizionali (legno trattato, cotto, cemento colorato o in pasta pigmentata, lamiera di rame, piombo, acciaio non lucido).

Sicurezza

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l'uso del policarbonato.

OMBRELLONI

Definizione

Struttura portante con copertura in tela o altro materiale simile fornita di un solo punto di appoggio al suolo. di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare.

Occupazione

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

Forma, materiali e colori

I materiali degli ombrelloni possono essere di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare con strutture in legno e/o in metallo verniciato, con copertura in tela o altro materiale simile. I colori devono inserirsi nel contesto in cui sono ubicati.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori

Sicurezza

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

TENDE A SBRACCIO

Definizione- finalità

Uno o più teli retraibili in tessuto o materiali simili, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

Forma materiali e colori

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale.

In linea generale le tende dovranno essere realizzate in tela a tessuto simile, i colori devono inserirsi nel contesto urbano.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

Divieti

Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

Occupazione

L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'amministrazione dello stabile.

Modalità di posa

E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

Dimensioni

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,20.

COPERTURE SU DISEGNO

Definizione

Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

Occupazione- dimensioni

L'occupazione deve realizzarsi nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

Sicurezza

Le strutture devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata.

Forma, materiali e colori

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- sostegni in ferro e/o alluminio verniciati e/o in legno;
- tessuto: tela, tessuti simili;
- Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previ accordi con l'Amministrazione comunale;

- la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con la geometria degli involucri e con le architetture circostanti e non debbono alterare la leggibilità dello spazio.

COPERTURE A DOPPIA FALDA O A FALDE MULTIPLE

Definizione

Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

La struttura a doppia falda si presenta con due soluzioni:

1. con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
2. con montanti perimetrali e, prive di ogni chiusura laterale. La struttura a falde multiple si presenta, di massima, con due soluzioni:
 - a piccoli moduli ripetuti (circa mt. 2x2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
 - a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

Occupazione

Trattandosi di strutture autonome, l'occupazione può essere realizzata in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.

8. per gazebo si intende una struttura anche isolata, completamente priva di qualsiasi tipo di tamponamento, coperto da vegetazione ovvero da tende o stuoie di canne mentre per pergola si deve intendere un intreccio di sostegni formato da intelaiature a foggia di tetto o volta generalmente addossato all'edificio cui è annesso il dehor, con copertura analoga a quella del gazebo e parimenti priva di tamponamenti.

ART. 2 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehor, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. Per i dehors di cui all'art. 1 comma 5 punti 4, 5, 6, e 7 ove sono presenti strutture di copertura dovrà essere presentata unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1 specifico elaborato di progetto con allegata relazione statica a firma di tecnico abilitato e/o omologazioni e certificati al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

3. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

4. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

5. I dehors annessi ai chioschi su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico sono ammessi, così come previsto nello specifico regolamento dei chioschi, con la precisazione che comunque possono occupare una superficie massima su suolo pubblico di 15 mq.

6. Il titolare del pubblico esercizio che intende collocare un dehor deve presentare al competente ufficio del Comune dichiarazione di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 29/12/2006 n. 38 e s.m.i.

ART. 3 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON "DEHORS"

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, e con eventuali strutture di copertura.

2. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario ed in ogni caso l'area oggetto della concessione deve essere delimitata con fioriere e/o con apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

3. Non è ammessa la realizzazione di dehors:

- su strade veicolari a doppio senso di marcia di larghezza inferiore ai metri 8;
- su strade veicolari a senso unico di marcia di larghezza inferiore ai metri 6;
- su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi di trasporto pubblici;
- su aree già attrezzate a verde pubblico;
- su aree che per essere utilizzate a dehor dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso, comportano l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

4. Non è ammessa la realizzazione di dehors continuativi o parti di esso annessi a locali destinati all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande da realizzare o esistenti ubicati sul viale XXIV Maggio, via Martiri XXX Aprile e viale Gramsci.

5. Per i locali destinati all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande da realizzare o esistenti ubicati sul viale XXIV Maggio, via Martiri XXX Aprile e viale Gramsci è ammessa la realizzazione di dehors stagionali composti unicamente da tavoli e sedie ed eventuali ombrelloni

6. I dehors annessi ai locali destinati all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicati sul viale XXIV Maggio e via Martiri XXX Aprile devono essere realizzati a mt. 2,00 dal fronte dell'edificio ed avere una larghezza massima di mt. 3,50 al fine di garantire la continuità del passaggio pedonale e della pista ciclabile.

7. Non è consentito installare dehor o parti di esso a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del condominio.

Per la realizzazione dei dehors devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- ove le condizioni della viabilità veicolare e pedonale lo consentano, preferibilmente in aderenza al fronte dell'esercizio commerciale;
- nei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga sempre libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00;
- nelle zone di rilevanza storica-ambientale , ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- devono essere osservate tutte le norme di competenza dettate dal vigente codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici.
- per le strade veicolari a doppio senso di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt 6,00;
- per le strade veicolari a senso unico di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt. 3,75;
- l'occupazione della carreggiata è ammessa nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e dal vigente codice della strada con la precisazione che comunque deve essere garantito il libero passaggio sul marciapiede esistente interposto tra l'esercizio commerciale e la struttura del dehor significando quanto segue:
 - i. se il marciapiede esistente è di larghezza superiore ai due metri potrà essere occupata la parte eccedente i mt. due
 - ii. in assenza di marciapiede dovrà essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

- devono essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- dovrà essere rispettata una distanza non inferiore a metri 0,50 dal tronco degli alberi, fatte salve misure maggiori che potranno essere prescritte dai competenti uffici comunali per ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto del verde;
- non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune;
- la lunghezza massima del dehor deve essere limitata alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento individuata dagli assi dei muri di proprietà. Qualora il fronte dell'esercizio non consente la realizzazione di un dehor di adeguate dimensioni è ammessa la realizzazione dello stesso anche oltre gli assi dei muri di proprietà previo assenso delle adiacenti attività e/o del condominio;
- la superficie lorda occupata in pianta non può superare il limite massimo di mq. 40;
- l'altezza netta interna misurata dal piano pavimento all'intradosso della copertura non deve essere inferiore a mt 3,00 e l'altezza complessiva misurata dal piano marciapiede all'estradosso della copertura non deve essere superiore a metri 3,20;
- la distanza radiale minima dal bordo di eventuali balconi non può essere inferiore a metri 2. Distanze minori sono ammesse se autorizzate in forma scritta dal titolare dell'/degli alloggio/i di cui i balconi sono pertinenza;
- la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 2;
- sulla testata della struttura dei dehors a seconda del flusso di traffico interessato è obbligatorio apporre segnaletica verticale ai sensi dell'art. 175 comma 2 che recita: gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (fig.II,470 e II, 471);
- divieto di fermata lungo il filo esterno della delimitazione dell'area e per tutta la sua lunghezza da indicarsi con apposita segnaletica, munita di inizio e fine, da posizionare in corrispondenza dell'inizio e della fine dell'occupazione. In tal caso sarà sufficiente utilizzare segnali di dimensioni piccole;
- l'illuminazione del dehor deve essere realizzata con lampade a risparmio energetico.

ART. 4 PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS" E

TENDE

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture costituenti il dehor.

ART. 5 LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL "DEHORS"

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi stabiliti dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dal condominio o proprietà ove insiste l'occupazione.

ART. 6 DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO OD A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL "DEHORS"

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano stati provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto stabilito nel "disciplinare tecnico per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini".

ART. 7 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro

occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

ART. 8 PROROGA E/O RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione della richiesta di proroga, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare e di cinque anni per quelli continuativi. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehor stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e/o tassa o tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta . Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

ART. 9 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS"

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto assentito, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento;
- e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- f) in caso di mancato pagamento del canone e/o tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ART. 10 ATTIVITA'

1. Il dehor non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata e' destinata all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento

dell'attività' autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Al fine di salvaguardare il riposo delle persone, nei dehors sono ammessi intrattenimenti musicali e l'utilizzo di eventuale impianto di amplificazione sino e non oltre le ore 23,30. Le emissioni acustiche devono comunque essere contenute nei limiti previsti nel vigente piano di zonizzazione acustica

3. nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento fatta eccezione per gli impianti ed apparecchi di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 11 ORARIO

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico devono cessare alle ore 24.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando e' consentito posticipare il termine delle attività alle ore 01.00 del giorno successivo.

2. il Sindaco con ordinanza può stabilire limitazioni per l'orario di apertura al pubblico dei dehors.

ART. 12 SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate specificatamente dal codice della strada o da altre leggi e regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro. In ogni caso saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi fatte salve eventuali sanzioni accessorie previste dal codice della strada.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività' commerciale cui il dehors e' funzionalmente connesso, e' soggetto alla sanzione prevista dall'art. 20 commi 4 e 5 del codice della strada e s.m.i.

3. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

ART. 13 DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) , al vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico ed al Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
2. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai dehors annessi ai chioschi destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande realizzati su suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico.